IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sentenza del Tribunale civile di Bologna Sezione II n. 2983, R.G. n. 14983/2022, Repertorio n. 4951/2022, pubblicata in data 01.12.2022 e trasmessa al Comune di Russi dagli avvocati Sergio Cereda e Marco Radice a mezzo PEC in data 15.12.2022 (protocollo del Comune di Russi n. 17260/2022);

Dato atto che tale sentenza condanna il Comune di Russi alla rifusione delle spese processuali che la medesima sentenza liquida in € 30.000,00 per compensi più spese generali pari al quindici per cento della somma ed infine IVA e Cassa come per legge per un importo complessivo di € 43.773,60;

Considerato che:

- è necessario dare esecuzione alla sentenza di I° grado n. 2983 del 23.11.2022 emessa dal Tribunale di Bologna e relativa alla causa civile n. 14983/2020;
- il pagamento delle somme dovute a sentenze deve necessariamente passare attraverso la procedura del riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio per l'effetto dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art 194, comma 1, che testualmente recita: "*Con deliberazione consiliare di cui all'art 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) ***<u>sentenze esecutive;</u>***
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*";

Richiamato l'orientamento consolidato della magistratura contabile in materia per il quale, a titolo esemplificativo, si veda:

- la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Sicilia (n. 2/2005) in cui si ribadisce che i debiti derivanti da sentenza esecutiva vanno distinti dalle altre ipotesi, precisando che in tale fattispecie non sussiste alcun margine di apprezzamento discrezionale in capo al Consiglio Comunale il quale, di fronte ad un titolo esecutivo, non può in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito: *"il riconoscimento da parte del Consiglio comunale svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio.";*
- la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Regione Valle d'Aosta (n. 7/2022) la quale non solo evidenzia, per le deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, la peculiarità di "*non comportare alcun margine di discrezionalità in capo all'Organo consiliare nel valutare, in sede di riconoscimento, l'an della regolarizzazione e il quantum del debito, poiché l'entità dello stesso è stabilita nella misura indicata dall'autorità giudiziaria*" ma anche ribadisce come tali deliberazioni "*non attengono al profilo della legittimità - poiché già dedotto in sede giudiziale - quanto piuttosto alla necessità di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza*

finanziaria maturato all'esterno che può alterare gli equilibri di bilancio.";

Visto anche il Principio contabile n. 2 approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 12.03.2008, in cui si prevede:
"101) Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.
102) Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione. Il medesimo riconoscimento, pertanto, deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni ove possibili e opportune.
103) Nel caso di sentenza esecutiva al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente.";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;

Visto il parere favorevole n. 50/2023 espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 19.04.2023 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**Allegato A**);

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi, ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 dal responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente e dal responsabile dell'Area Servizi Finanziari;

Con votazione, resa in forma palese, dal seguente esito: presenti n. , favorevoli n. , contrari n. ( );

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la legittimità dell'accertato debito fuori bilancio relativo alle spese legali, derivanti dalla sentenza di I° grado n. 2983 del 23.11.2022 emessa dal Tribunale di Bologna e relativa alla causa civile n. 14983/2020;

2. di dare atto che la sentenza di cui sopra liquida le spese legali in € 30.000,00 per compensi più spese generali pari al quindici per cento della somma che precede ed infine IVA e Cassa come per legge per un importo complessivo di € 43.773,60;

3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa di € 43.773,60 con le risorse stanziate al cap. 10442, "Prestazioni di servizi settore affari generali", Missione 1, Programma 11, P.d.C. U.01.03.02.11.006 del Bilancio di Previsione 2023-2025, esercizio 2023 tramite apposita variazione di bilancio approvata nella medesima seduta di Consiglio Comunale della presente proposta;

4. di dare atto:
   - che con il descritto provvedimento non vengono utilizzate entrate aventi destinazione vincolata per legge;
   - che con il presente atto risultano rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti

gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

5. di dare mandato al Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente di provvedere all'impegno della spesa con atto successivo;

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 copia di tale deliberazione verrà allegata al rendiconto della gestione per l'esercizio 2023;

7. di dare mandato al Responsabile dell'Area Servizi Finanziari di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti in ottemperanza alla Legge n. 289/2002;

8. di dichiarare la presente deliberazione, con separata palese votazione dal seguente esito: presenti n. , favorevoli n. , contrari n. (), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di provvedere quanto prima.